

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2907 del 22/05/2024
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE IN LOCALITA' MARAFFA IN COMUNE DI COLLECCHIO (PR). DITTA: EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. PRATICA: PRPPA1105.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2993 del 21/05/2024
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventidue MAGGIO 2024 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di

Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2326/2008 e 1622/2015; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la d.G.R. 1195/2016 e la d.G.R. 1060/2023;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

**PRESO ATTO** che con domanda assunta al prot. n. PG/2021/0152574 del 04/10/2021, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, Emiliana Conglomerati s.p.a., c.f. 02503180354, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee nel Comune di Collecchio (PR) in località di Maraffa ad uso industriale, con scadenza al 31/12/2021, assentita con det. n. DET-AMB-2017-2701 del 26/05/2017 (cod. pratica PRPPA1105);

**DATO ATTO** che la domanda è stata sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 27, r.r. 41/2001;

**CONSIDERATO** che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;
- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;

- la derivazione oggetto di concessione è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e rientra nelle aree SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi della d.G.R. 1060 del 26/06/2023 in materia di disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque (ex art. 4 della L.R. 23/2022):

- con Delibera CIP del Distretto Padano n. 3/17, modificativa della Delibera 8/2015, è stata approvata la Direttiva Derivazioni che rappresenta lo strumento con cui effettuare la valutazione ex ante delle derivazioni d'acqua pubblica, ovvero da applicarsi prima che un intervento si realizzi al fine di analizzare preventivamente potenziali impatti a supporto delle decisioni da assumersi, in relazione alla congruità con gli obiettivi fissati ai sensi della DQA;
- in particolare, attraverso l'applicazione della stessa può superarsi l'espressione dei pareri obbligatori e vincolanti di cui all'art. 7, commi 1 e 2 del TU 1775/33 in capo all'Autorità di Distretto per le sole istanze di nuova derivazione;
- le indicazioni e la metodologia di cui alla Direttiva Derivazioni possono essere applicate anche nel caso di prelievi già in essere, al fine di avere indicazioni utili a valutare eventuali prescrizioni e/o restrizioni, fermo restando che non sostituisce l'istruttoria, da effettuarsi da parte delle strutture competenti di ARPAE, considerando le condizioni ambientali contingenti che sono influenzate, per gli aspetti quantitativi, dal prelievo esistente analizzato e dagli ulteriori prelievi eventualmente presenti nel bacino imbrifero interessato;

CONSIDERATO inoltre che:

- in base alla valutazione ex ante condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Esclusione*";
- così come specificato nelle indicazioni contenute nella DGR 1060/2023, ciò non rappresenta una indicazione dirimente essendo riferita ad un prelievo in essere, dal momento che la matrice del metodo ERA è costruita per dare una valutazione ex ante dell'impatto di un nuovo prelievo

sul corpo idrico, mentre il prelievo esistente ha già prodotto i suoi effetti sullo stato del corpo idrico su cui insiste;

- tuttavia tale risultato fornisce una indicazione nella direzione della necessità di una particolare attenzione e cautela nel rinnovo della concessione, che deve essere assistito da una serie di prescrizioni volte a monitorare gli effetti del prelievo e a ridurre gli impatti;
- la Ditta ha ottenuto, in adempimento alle prescrizioni contenute nella det. n. DET-AMB-2017-2701 del 26/05/2017, risultati significativi nella riduzione dei prelievi e nell'aumento della risorsa riutilizzata nel ciclo produttivo, per cui la criticità dello stato quantitativo del C.I. non è da ricollegarsi alla derivazione in oggetto, presente sul territorio da molti anni ed oggetto di progressivo ridimensionamento;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica PRPPA1105, limitandone la durata a cinque anni e riservandosi, in caso di accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo d'acqua, di ridurre la quantità d'acqua concessa e impartendo le prescrizioni seguenti a tutela della falda captata:

- è fatto obbligo al concessionario di mantenere le strategie utili ad ottenere il risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa idrica demaniale già prescritte in occasione del rilascio della DET-AMB-2017-2701 del 26/05/2017, fornendone idonea e documentata attestazione al termine del periodo di durata della concessione, necessaria ai fini di un eventuale rinnovo;
- il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio periodico (semestrale, nel periodo primaverile e autunnale) finalizzato all'implementazione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri "trend piezometrico" e "soggiacenza";
- gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti devono essere riassunti e trasmessi e all'Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato

all'eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione valutativa degli stessi a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all'Albo o all'Ordine e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati. All'atto di un eventuale rinnovo, la concessione sarà rivalutata anche sulla scorta dell'andamento dei monitoraggi e dei dati di prelievo nel corso della concessione;

**PRESO ATTO** che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito nell'ambito della procedura di VIA;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente 2024 risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha versato in data 16/05/2024 la somma pari a 392,72 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito pari a 2.104,97 euro (comprensivo della somma di euro 179,47 versata in data 08/05/2017 e della somma di euro 1.925,50 versata in data 22/10/2010 e già mantenuta per la concessione in corso di rinnovo);

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica PRPPA1105;

**DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Emiliana Conglomerati s.p.a., c.f. 02503180354, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, cod. pratica PRPPA1105, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 4 pozzi della profondità rispettivamente di metri 51 (pozzo 1), metri 40 (pozzo 2), metri 38 (pozzo 3) e metri 79 (pozzo 5 in alternanza al pozzo 1);
  - ubicazione del prelievo: Comune di Collecchio località di Maraffa, su terreno censito al fg. 11, mapp. 31, in uso alla concessionaria sulla base di contratto di affitto; coordinate UTM RER Pozzo 1: X= 593602, Y= 956638; Pozzo 2: X= 593564, Y= 956612; Pozzo 3: X= 593939, Y= 956514; Pozzo 5: X= 593598, Y= 956651;
  - destinazione della risorsa ad uso industriale;
2. portata massima di esercizio pari a l/s 146; portata media pari a l/s 106;
  3. volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 416.000;
  4. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2028;
  5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 20/05/2024;
  6. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2024 è pari a 2.497,69 euro;
  7. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 2.497,69 euro;
  8. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente , sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
  10. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
  11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

12. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Dirigente

Servizio Gestione Demanio idrico

*Donatella Eleonora Bandoli*

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Emiliana Conglomerati s.p.a., c.f. 02503180354, (cod. pratica PRPPA1105).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. Le opere di presa consistono in 4 pozzi con le seguenti caratteristiche:

<b>Pozzo</b>	<b>Coordinate UTM RER</b>	<b>Profondità (m)</b>	<b>Portata pompa (l/s)</b>	<b>Potenza (kW)</b>	<b>Diametro (mm)</b>	<b>Posizione filtri (m)</b>
<b>Pozzo 1*</b>	X= 593602, Y= 956638	51	40	43	350	18-32
<b>Pozzo 2</b>	X= 593564, Y= 956612	40	15	22	300	23,5-26; 32-34;35,37
<b>Pozzo 3</b>	X= 593939, Y= 956514	38	6	7,5	200	26-38
<b>Pozzo 5*</b>	X= 593598, Y= 956651	79	45	74	400	26-29; 33-36; 38-41; 59-62; 64,5-70,5

\*il pozzo 5 funziona in alternanza al pozzo 1

2. Le opere di presa sono site in Comune di Collecchio in località di Maraffa, su terreno censito al fg. 11, mapp. 31, in uso alla concessionaria sulla base di contratto di affitto.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide Taro-Parola-libero, Codice: 0072ER-DQ1-CL.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale per la produzione di inerti.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 146 e portata media di l/s 106 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 416.000.

**ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2024 è pari a 2.497,69 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di

riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 2.497,69 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 6 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE – Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio idrico ovvero a caricarle su apposito portale che venisse messo a disposizione dall'amministrazione concedente. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
7. **Verifica idoneità risorsa** – Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### ARTICOLO 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere le strategie utili ad ottenere il risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa idrica demaniale già prescritte in occasione del rilascio della DET-AMB-2017-2701 del 26/05/2017, fornendone idonea e documentata attestazione al termine del periodo di durata della concessione, necessaria ai fini di un eventuale rinnovo..
2. Il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio periodico (semestrale, nel periodo primaverile e autunnale) finalizzato all'implementazione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri "trend piezometrico" e "soggiacenza". Gli esiti dei monitoraggi annuali dovranno essere riassunti e trasmessi e all'Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all'eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione valutativa degli stessi a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all'Albo o all'Ordine e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla

tipologia dei monitoraggi realizzati. All'atto di un eventuale rinnovo, la concessione sarà rivalutata anche sulla scorta dell'andamento dei monitoraggi e dei dati di prelievo nel corso della concessione.

#### **ARTICOLO 8 - DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

#### **ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ**

1. La richiesta di cambio di titolarità, va presentata all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

2. La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
3. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
4. L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
5. In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.
4. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

#### **ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA**

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

#### **ARTICOLO 12 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

#### **ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**